



*Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE

Roma 20/8/00

M Ministero del lavoro e della
previdenza sociale
Dir.Gen. Prev. e Ass.Soc.
Div. IX

ROMA

Uff. 5

Prot. N. 0077427 Allegati 1

Risposta a nota del n.

OGGETTO: Applicazione dell'art. 12 della legge 12 aprile 1991, n. 136 e dell'art. 7 del regolamento di attuazione dello Statuto dell'ENPAV, approvato con D.I. 2.1.1993, concernenti il contributo integrativo del 2% spettante all'ENPAV.

Il Ministero della sanità, con la nota n. 600.1/CONS/3567, di cui ad ogni buon fine si allega copia, ha richiesto ai Ministeri vigilanti sull'ENPAV di fornire un parere sulla corretta interpretazione delle disposizioni indicate in oggetto.

Al riguardo si osserva che l'articolo 12 della legge 12 aprile 1991, n. 136 ha stabilito che il contributo integrativo è dovuto su tutti i corrispettivi dei veterinari iscritti agli albi professionali. L'articolo 7 del regolamento di attuazione dell'Enpav ha esplicitato che tale contributo è dovuto anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni e alle certificazioni rese dai veterinari dipendenti da enti pubblici e privati o legati a detti enti da rapporto convenzionale, oltre che nei casi di collaborazione coordinata e continuativa. Una Commissione istituita per fornire le necessarie indicazioni interpretative su tali disposizioni ha chiarito, nel 1997, che la maggiorazione del 2% si applica, oltre che sulle prestazioni rese in attività libero professionali, anche sui corrispettivi percepiti per compiti di istituto svolti dalle

Pubbliche Amministrazioni attraverso i medici veterinari dalle stesse dipendenti o convenzionati.

Di conseguenza, per quanto riguarda le questioni poste dalla A.S.L. n. 15 di Cuneo e dal servizio Veterinario della Regione Emilia Romagna, appaiono corrette, a parere della scrivente, le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Sanità 600.1/102/6757 del 9 novembre 1999.

Per quanto riguarda invece l'assoggettabilità al contributo integrativo dei compensi corrisposti ai veterinari titolari di incarichi di coadiutori presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della Sanità, si osserva che, a parere della scrivente, la disposizione contenuta nell'articolo 12 della legge 136/1991, anche alla luce dei chiarimenti resi dalla citata Commissione, intenderebbe assoggettare la totalità delle prestazioni rese dai veterinari iscritti agli albi professionali, anche se svolte nell'ambito dei compiti di istituto di enti ed amministrazioni pubbliche, alla maggiorazione del 2%. Pertanto, a parere della scrivente, il fatto che il rapporto di lavoro dei coadiutori sia a termine e privo del vincolo di lavoro coordinato e continuato non esenta dall'obbligo, stabilito dalla legge, di versare all'Enpav il contributo integrativo.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

It. Honoratio